REGOLAMENTO
PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI “PROFESSORE EMERITO”

Emanato con D.R. n. 539 del 7-10-2016

Premessa
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure interne alla Scuola Superiore Sant’Anna (nel seguito Scuola) propedeutiche all’approvazione della proposta di conferimento del titolo di “Professore Emerito”, in conformità a quanto disposto dall’ art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. n.1592/1933.

Articolo 1
(Requisiti per la candidatura al titolo di "Professore Emerito")

1. Il titolo di “Professore Emerito” può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:
a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge;
b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni della Scuola in coerenza con i valori riconosciuti dal relativo Codice etico, e non abbiano causato discredito o leso il prestigio della Scuola, e che si siano distinti nel favorire lo sviluppo della Scuola e l’armonia della comunità accademica;
c) alla data di presentazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.
2. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento del titolo i seguenti presupposti:
a) aver dato lustro alla Scuola attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca e della produzione scientifica;
b) aver ricoperto incarichi scientifici e istituzionali quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali;
c) aver assunto cariche accademiche e negli Organi della Scuola ovvero ruoli di responsabilità nelle strutture e nell'organizzazione della stessa;
d) aver ottenuto prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.
3. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata a favore di docenti che abbiano subito, nel corso della permanenza in servizio, un provvedimento disciplinare da parte del Collegio di disciplina o una sanzione disciplinare per violazione del Codice etico della Scuola.

Articolo 2
(Proposta e candidatura ad iniziativa del Consiglio di Classe)

1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata al Preside della Classe accademica di afferenza del candidato da parte di un professore di prima fascia appartenente alla medesima Classe.
2. La proposta deve essere sostenuta da tre lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato sottoscritte da professori di prima fascia appartenenti ad altri Atenei italiani o di professori di qualifica corrispondente di Atenei stranieri.
3. Il Preside sottopone la proposta alla deliberazione del Consiglio di Classe, previa verifica con i competenti Uffici amministrativi del possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e dell'insussistenza di cause di esclusione in capo al candidato. Il Consiglio di Classe delibera in merito alla proposta e alla sua procedibilità.
4. Ogni singola candidatura deve essere sottoposta a specifica votazione e la proposta si considera approvata con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
5. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità della seduta del Consiglio di Classe o del quorum deliberativo, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata.

6. La proposta approvata dal Consiglio di Classe è sottoposta, quindi, al parere dello IAB della Scuola e alla valutazione ed approvazione finale da parte del Senato accademico, quest'ultima richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Articolo 3
(Trasmissione al MIUR)

1. La proposta di conferimento del titolo approvata dal Senato accademico è trasmessa al MIUR il quale, previa verifica di congruità, provvede a istruire la pratica per la conseguente concessione del titolo con apposito Decreto Ministeriale.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento, approvato secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 2 dello Statuto, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale e sull'Albo on-line della Scuola. La medesima procedura si applica anche alle successive modifiche ed integrazioni.